

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BALDINELLI

Seduta del 14/10/2025

FATTO

Il cliente rappresenta che è in possesso di un Buono Fruttifero della serie CC, emesso in data 08.01.2000, ricevuto in dono dalla nonna durante la minore età.

Il titolo è stato rinvenuto dalla madre solo diversi anni dopo il decesso della donante, nascosto tra i suoi effetti personali. L'intermediario ha respinto la richiesta di rimborso, eccependo l'intervenuta prescrizione, senza tuttavia aver mai fornito alcuna comunicazione preventiva circa la scadenza del buono. Si ritiene che vi sia stata una oggettiva impossibilità nell'esercizio del diritto e una carenza informativa. Il cliente chiede che venga riconosciuto il diritto al rimborso del buono, in quanto la prescrizione è stata eccepita nonostante l'impossibilità oggettiva di esercitare il diritto.

Nelle controdeduzioni, in via pregiudiziale, l'Intermediario eccepisce:

- l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro Bancario e Finanziario, in quanto l'Arbitro Bancario e Finanziario non è competente su controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori

al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso;

- l'incompetenza per materia dell'Arbitro Bancario e Finanziario, in quanto la controversia ha ad oggetto prodotti finanziari non assoggettati al Titolo VI del TUB.

L'intermediario, nel merito, afferma quanto segue:

- la cliente è titolare di n. 1 BFP a termine della serie CC, emesso l'08.01.2000;
- la serie CC è stata collocata nel periodo compreso fra il 21.12.1999 e il 04.03.2000;
- i buoni appartenenti alla serie CC "hanno la durata di sei o dieci anni e, alla scadenza, verrà riconosciuto unitamente al capitale un interesse lordo pari rispettivamente al 25 per cento o al 50 per cento del capitale sottoscritto";
- all'epoca della sottoscrizione veniva affisso in tutti gli Uffici Postali (nei locali aperti al pubblico) e rilasciato il Foglio Informativo riportante tutte le condizioni e i requisiti relativi ai titoli sottoscritti;
- il diritto di riscossione dei buoni, anche durante la minore età del ricorrente, avrebbe potuto essere esercitato da entrambi i genitori in quanto rappresentanti legali, tant'è vero che il quarto comma dell'art. 320 c.c. è specificamente dedicato alla riscossione dei capitali del minorenni;
- il fatto che i buoni erano "a termine" risulta inequivocabile anche a una lettura non esperta dalla sola osservazione del titolo;
- quanto al termine prescrizione, l'art. 8, comma 1, del D.M. del Ministero del Tesoro del 19.12.2000 ha previsto che i diritti dei titolari dei buoni si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo;
- il MEF, sia per i titoli di Stato sia nell'ambito dell'esercizio delle facoltà relative ai BFP, conformemente a quanto disposto dal Codice Civile ha ritenuto che l'inerzia del soggetto nell'esercizio di un suo diritto comporta esclusivamente la perdita dello stesso;
- da giurisprudenza costante della Suprema Corte, l'impossibilità di far valere il diritto previsto dall'art. 2935 c.c., quale rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quello che deriva da cause giuridiche che ostacolano l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di merito fatto;
- essendo il BFP oggetto del ricorso, sottoscritto in data 08.01.2000 ed avendo la durata massima di 10 anni, la scadenza era prevista per l'08.01.2010, mentre la prescrizione è maturata dall'08.01.2020;
- il rimborso del BFP è stato richiesto, solo successivamente la decorrenza del termine prescrittivo decennale, il reclamo è stato effettuato in data 05.07.2025, pertanto la liquidazione del titolo è stata negata nel pieno rispetto della legge;
- in merito ad ogni eventuale richiesta di rimborso o di informazioni, presentata verbalmente in Ufficio postale antecedentemente alla presentazione di una richiesta in forma scritta, deve rilevarsi che non costa in atti evidenza della data in cui è stata chiesta la riscossione dei BFP oggetto del presente ricorso;
- richiama sul tema della decorrenza dei termini di prescrizione la recentissima ordinanza n. 16459/2024 della Corte di Cassazione del 13.06.2024, secondo cui anche il "dies a quo" deve essere individuato con la data di scadenza del titolo;
- in merito ad ogni eventuale richiesta di risarcimento del danno, richiama la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 4656/2022.

In conclusione, l'intermediario chiede che l'Arbitro rigetti il ricorso.

DIRITTO

L'intermediario ha eccepito l'inammissibilità delle domande per incompetenza *ratione temporis*

dell'Arbitro, atteso che i BFP oggetto del ricorso sono stati emessi antecedentemente al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso.

Il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 4656 del 21.3.2022, ribadita la propria competenza per materia a decidere sui buoni fruttiferi postali in quanto non costituenti "strumenti finanziari", ha stabilito che sussiste la competenza temporale dell'Arbitro a conoscere della domanda di restituzione del capitale e degli interessi relativi a buoni fruttiferi postali. A tale riguardo, il Collegio di Coordinamento - rilevato che la *causa petendi* della domanda consiste nell'accertamento dell'esigibilità del diritto a una delle prestazioni caratterizzanti il contratto di deposito irregolare stipulato con l'intermediario, ovvero del diritto di credito alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti maturati in ragione della loro scadenza - ha osservato che l'eccezione di avvenuta prescrizione sollevata dall'intermediario costituisce una vicenda successiva e inerente allo svolgimento del rapporto, sebbene quest'ultimo sia sorto antecedentemente al 1° gennaio 2009.

In merito al consolidato orientamento dell'Arbitro circa l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza per materia sollevata dall'intermediario, si rinvia al Collegio di Coordinamento, decisione n. 4656 del 21.3.2022, nonché tra le tante - già in precedenza - Collegio di Milano, decisione n. 18961/2020.

Il cliente chiede in via principale il rimborso del titolo e, in via subordinata, - non è chiaro se a titolo risarcitorio - il capitale versato "in via equitativa". Il richiamo alla liquidazione in via equitativa risulta inconferente nel caso di specie, atteso che il cliente non formula una richiesta fondata su criteri di equità o compensazione, bensì pretende il rimborso almeno del capitale versato, configurando così una domanda di restituzione integrale del valore nominale del titolo, non compatibile con la logica equitativa ma riconducibile a una pretesa di tipo contrattuale.

Il cliente è contitolare di n. 1 BFP appartenente alla serie CC, emesso l'08.01.2000, per l'importo di € 500,00. Si osserva che sul fronte e sul retro del buono è riportata la dicitura "A TERMINE".

Dallo "Storico dei tassi applicati sui Buoni Fruttiferi a termine", presente sul sito web dell'intermediario emittente, si ricava conferma che la data di sottoscrizione del titolo si colloca nel periodo di emissione della serie CC, fra il 21.12.1999 ed il 04.03.2000.

Rispetto alle conseguenze della mancata consegna del foglio informativo, si è pronunciato il Collegio di Coordinamento (decisione n. 17814/19), formulando il seguente principio di diritto: *"La mancata consegna al sottoscrittore al momento dell'acquisto dei buoni del Foglio informativo non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione"*.

Si rappresenta inoltre che:

- l'art. 8 del D.M. del 19.12.2000 ha esteso l'originario termine di prescrizione quinquennale alla durata ordinaria decennale.
- la prescrizione dei diritti dei sottoscrittori dei BFP può essere rilevata dal Collegio solo se eccepita formalmente dall'intermediario ritualmente «costituitosi» nel procedimento ABF con le controdeduzioni, alla luce di quanto previsto dagli artt. 2938 e 2937, ultimo comma, c.c., come avvenuto nel caso di specie;

Quanto alla lamentela di parte ricorrente in ordine alla mancata maturazione della prescrizione, si evidenzia che fra i fatti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2935 c.c. rientrano impedimenti giuridici all'esercizio del diritto e non rientra la condizione di ignoranza del titolare, neppure circa l'esistenza stessa del diritto - e *a fortiori* circa la sua soggezione a prescrizione.

In punto prescrizione, il Collegio di Coordinamento ha modificato il proprio orientamento con la decisione n. 6196/2024. In particolare, il Collegio di Coordinamento, allineandosi ai principi espressi dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 19243/2023, ha stabilito che alle serie di buoni *"per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente si applica l'art. 8 comma 2 dello stesso decreto [D.M. 19 dicembre 2000, n.d.r.], che stabilisce la prescrizione, per*

quanto riguarda il capitale e gli interessi, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo".

Pertanto, in relazione alle serie di BFP emesse prima dell'entrata in vigore del citato D.M. 19 dicembre 2000 (come quelli che vengono in rilievo nel caso di specie), la prescrizione decorre dalla scadenza puntuale del buono, a prescindere da qualsivoglia diversa indicazione riportata sul titolo.

In base a quanto riportato sopra, è possibile calcolare come segue la data di prescrizione dei titoli qui in esame:

- data di sottoscrizione: 08.01.2000;
- data di scadenza: 08.01.2010;
- data di prescrizione: 08.01.2020.

Il cliente ha dichiarato di aver presentato reclamo in data 12.07.2025, data in realtà di presentazione del ricorso. L'intermediario ha precisato che la data del reclamo è il 05.07.2025.

Ne deriva che al momento della presentazione del reclamo, non essendo presenti altri atti interruttivi, il diritto al pagamento del buono risultava prescritto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TINA